



Comune di Cimone

Provincia di Trento

servizio tributi associato Aldeno Cimone Garniga Terme

IM.I.S. 2017

Gentile contribuente,

allo scopo di far conoscere la nuova imposta introdotta dalla legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014, l'Ufficio Tributi comunale ha redatto la presente informativa.

Cos'è:

L'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), si basa (come le precedenti I.Mu.P. e TASI), sul possesso di immobili e trova applicazione esclusivamente nel territorio della provincia di Trento.

Il Consiglio comunale di Cimone ha approvato il Regolamento in materia con proprio provvedimento n. 7 dd. 5 marzo 2015 ed in data 9 marzo 2016, ha definito aliquote, detrazioni ed esenzioni per l'anno 2016 con delibera nr. 11, disposizioni valevoli anche per l'anno 2017 in quanto non modificate da successivi provvedimenti e come riassunte nel seguente prospetto:

FATTISPECIE	Aliquota	Detrazione	Deduzione della rendita catastale
1. Abitazione principale, fattispecie assimilate non rientranti nella categoria catastale A1, A8 o A9 e loro pertinenze	0,00%		
2. Abitazione principale, fattispecie assimilate rientranti nella categoria catastale A1, A8 o A9 e loro pertinenze	0,35%	€ 341,52.=	
3. Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
4. Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9	0,79%		
5. Altri fabbricati	0,895%		
6. Aree fabbricabili	0,895%		
7. Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,10%		€ 1.500.=
8. Fabbricati strutturalmente destinati a scuola paritaria, nei quali l'attività venga effettivamente svolta ai sensi dell'art. 30, L.P. n. 5/2006 ed indipendentemente dal soggetto passivo IM.I.S	0,20%		

Novità:

Dal periodo d'imposta 2016, all'abitazione principale, alle fattispecie assimilate (sia obbligatoriamente obbedendo al dettato dell'art. 5, comma 2, lettera b), della L.P. n. 14/2014, sia in via facoltativa in virtù dell'art. 8, comma 2, lett. a) e b), della stessa legge provinciale) ed alle relative pertinenze, l'aliquota applicata è pari allo 0,0%, ad eccezione dei fabbricati rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 ed A9 (si veda prospetto).

Rispetto alla disciplina I.Mu.P. e TASI, gli immobili di pertinenza dell'abitazione principale (C/6, C/2 o C/7) possono essere solamente due però anche della stessa categoria catastale (ad esempio due C/6).

A partire dall'anno 2015, anche i coltivatori professionali in possesso di aree edificabili sono tenuti al pagamento dell'imposta, diversamente dal passato.

Chi non deve pagare:

I proprietari o titolari di altro diritto reale sui terreni destinati ad uso agricolo o silvo-pastorale.

I proprietari di fabbricati concessi in comodato alla Provincia, ai Comuni e ad altri enti pubblici per l'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche.

Non è dovuto il pagamento dell'imposta per importi annui uguali od inferiori ad € 15,00.=; se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo, il versamento può essere effettuato cumulativamente con quanto dovuto a saldo.

Quando e come si paga:

Il versamento dell'imposta è dovuto in due rate di pari importo: la prima rata scade il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. L'imposta può essere pagata utilizzando il modello F24, da presentare a qualsiasi banca o ufficio postale.

Il calcolo dell'imposta avviene applicando le aliquote, già riassunte sopra, al valore catastale dell'immobile, quest'ultimo ottenuto:

- per le aree fabbricabili: moltiplicando i metri quadri per il valore venale in comune commercio del terreno.
A tal proposito, l'Amministrazione, non ha deliberato variazioni per l'anno 2017 rispetto all'anno precedente, per cui i valori ed i parametri rimangono inalterati:
Zona residenziale urbanizzata = Euro 260,00/mq.=
Zona residenziale non urbanizzata = Euro 160,00/mq.=

Aree produttive (commerciali/artigianali/industriali) = Euro 100/mq.=

Si consiglia, peraltro, di contattare l'Ufficio Tributi per una più esauriente ed approfondita trattazione, oppure di consultare il sito www.comune.cimone.tn.it dove, nella sezione dedicata all'IM.I.S. da Aree Tematiche - Tributi, si potranno ricavare informazioni più precise,

- **per i fabbricati:** moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti stabiliti dalla legge e sottraendo l'eventuale detrazione prevista (ad esempio per l'abitazione principale se questa è classificata catastalmente nelle categorie A1, A8 oppure A9), eventualmente in maniera proporzionale ai mesi in cui la situazione si è protratta nel corso dell'anno. Se la detrazione spetta a più soggetti passivi, la stessa si calcola in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso di ciascuno.

Fabbricati strumentali all'attività agricola:

Questa tipologia di fabbricato (di categoria D/10 ovvero per il quale sussiste l'annotazione catastale di ruralità) gode di un regime agevolato mediante il riconoscimento di una deduzione della rendita catastale pari ad € 1.500,00.

Chi gode di riduzioni/agevolazioni:

Il proprietario o il titolare di altro diritto reale su fabbricati di interesse storico o artistico e su fabbricati riconosciuti come inagibili ed inabitabili gode di una riduzione della base imponibile (valore catastale) nella misura del 50% ma senza possibilità di cumulo tra le due fattispecie. Si evidenzia che alcune particolari situazioni non possono essere a conoscenza del comune fino a quando non siano comunicate dal contribuente (ad es. fabbricati concessi in comodato ad enti pubblici o nuovi/diversi fabbricati di pertinenza dell'abitazione principale, ecc.).

Cosa predispone il Comune:

Oltre al modello F24 precompilato (solamente se l'importo annuo dovuto è superiore ad € 15,00), **viene fornito un prospetto riassuntivo** che, per ciascun immobile, riporta gli elementi utilizzati per il calcolo dell'imposta dovuta e l'importo corrispondente. I dati di riferimento sono quelli catastali aggiornati alla data del 30 aprile 2017, pertanto è opportuno che Lei **verifichi la correttezza** delle posizioni evidenziate e che, nel caso riscontrasse inesattezze, segnali le medesime al comune il quale correggerà la posizione e aggiornerà la banca dati. Si sottolinea che il pagamento dell'importo indicato, qualora sia frutto di un errore di calcolo, non impedisce al comune il recupero successivo della differenza d'imposta dovuta, ma ciò avverrà senza applicazione di sanzioni e interessi. Solo in presenza di variazioni intervenute dopo la data sopra indicata e/o il caso di omissioni da parte del contribuente (ad es. mancati accatastamenti, mancata comunicazione di elementi previsti dal comune o dalla legge per ottenere agevolazioni/esenzioni ecc.), saranno calcolate le sanzioni di legge e gli interessi.

Cosa succede se non si è ricevuto il modello precompilato:

Il modello precompilato è uno strumento previsto al fine esclusivo di aiutare il cittadino nel pagamento dell'imposta. Il suo mancato ricevimento non libera il cittadino dal pagamento. E' opportuno che venga segnalato al comune il mancato ricevimento del modello precompilato al fine di individuare la causa del disservizio. Si precisa che in occasione della seconda rata scadente il 16 dicembre prossimo, non verrà recapitata ulteriore documentazione qualora il dovuto, a conguaglio o meno, sia pari a zero.

L'IM.I.S. sul web:

Come già avviene per la T.I.A. (rifiuti solidi urbani), anche la posizione in merito all'imposta di cui trattasi è **consultabile direttamente da casa Sua:** basta collegarsi al sito del Comune di Cimone www.comune.cimone.tn.it, cliccare sulla sezione 'AREE TEMATICHE' posta in alto, quindi selezionare 'TRIBUTI'. Un ultimo click su 'Verifica la posizione IMIS/TIA' dall'elenco posto sulla sinistra e verrà indirizzato/a alla pagina predisposta per l'inserimento delle Sue credenziali personali. Da qui potrà accedere ai dati delle Sue proprietà, verificarne l'esattezza e scaricare i modelli di pagamento F24. Tutte le indicazioni necessarie sono riassunte nell'allegata nota.

*** **

L'Ufficio Tributi comunale è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario.
E' aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30, presso il Comune di Aldeno,
il primo mercoledì di ogni mese dalle ore 14.00 alle ore 16.00, presso il Comune di Cimone,
il terzo giovedì di ogni mese dalle ore 14.00 alle ore 16.00, presso il Comune di Garniga Terme,
contattabile ai numeri telefonici 0461-842523 / 0461-842711, o mediante l'indirizzo di posta elettronica tributi@comune.aldeno.tn.it.



UFFICIO TRIBUTI
Il Funzionario Responsabile
(dott.ssa Cestra Gova)
[Handwritten signature]